# CAMERA DEI DEPUTATI N. **4093**

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FANTINATI, SARTI, GALLINELLA, CARIELLO, CRIPPA, CANCELLERI, DA VILLA, VALLASCAS, DELLA VALLE**

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione

*Presentata il 13 ottobre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge interviene in materia penale nella lotta alla contraffazione, per la tutela del « *made in* » e per la sicurezza dei prodotti. Innanzitutto, bisogna ricordare che la contraffazione attiene alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale (marchio, brevetto, disegno, prodotto a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine protetta, diritto d'autore), è attualmente disciplinata dal punto di vista doganale dal regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, dai regolamenti specifici in tema di marchi, disegni o modelli, dalle norme unionali sul brevetto unitario, da altri regolamenti europei, come ad esempio il regolamento (UE) n. 115/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 sui cosiddetti diritti di proprietà intellettuale collegati all'agricoltura, ed è sanzionata dagli articoli 473 e 474 del codice penale, oltre che dall'articolo 517-*quater* (agroalimentare). Con la definizione « *made in* » s'intende, invece, riferirsi all'origine di un prodotto, cioè al luogo ove il bene ha subìto una lavorazione sostanziale, ai sensi del codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che ha determinato la nascita di un nuovo prodotto, ovvero rappresenta una fase importante della lavorazione. Il « *made in* » è disciplinato dagli articoli 59 e seguenti del codice doganale comunitario ed è tutelato dall'articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, la sua violazione è punita con una sanzione penale, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, o con

sanzioni amministrative. La « sicurezza dei prodotti » attiene invece alla conformità della merce o del prodotto, alle direttive dell'Unione europea o alle (scarse) norme nazionali di settore che prevedono le cautele che il prodotto deve avere affinché la sicurezza del consumatore sia tutelata. La materia è disciplinata dal fondamentale regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e, a livello nazionale, dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, e l'autorità nazionale competente è il Ministero dello sviluppo economico. I fenomeni illeciti connessi a quanto esposto si presentano spesso interconnessi tra loro e questo può determinare confusione; invece, per ragioni di base giuridica, di competenza e di connesse azioni di contrasto, devono essere tenuti distinti. La presente proposta di legge stabilisce il criterio secondo cui tali illeciti ledono il bene giuridico della fede pubblica. Per la configurazione del reato non sarebbe necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. In altri termini, il reato sembrerebbe sussistere – se la contraffazione fosse oggettivamente realizzata – anche se il compratore fosse stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. Si rileva che i reati contro la fede pubblica sono reati di pericolo e non di danno, quindi prevedono la tutela « anticipata » degli interessi giuridici cui sono preposti. Quindi, l'iniziativa legislativa si incentra sulla ricollocazione del reato di contraffazione dei prodotti agroalimentari tra i reati contro la fede pubblica, inserendolo negli articoli 473 e 474 del codice penale e inserendo le condotte di imitazione, usurpazione ed evocazione.

La proposta di legge è composta da dodici articoli.

L'articolo 1 rende più efficace il ruolo del Consiglio nazionale anticontraffazione collocandolo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendendo evidente il ruolo *super partes* di coordinamento tipico dell'attività della Presidenza. Si prevede che tutti i sistemi di controllo anticontraffazione siano collegati fra loro per lo scambio di informazioni nella lotta alla contraffazione.

L'articolo 2 prevede l'inserimento dei reati di associazione a delinquere finalizzati alla commissione delle condotte citate tra le fattispecie di competenza delle direzioni distrettuali antimafia.

L'articolo 3 prevede l'assorbimento delle fattispecie delittuose oggi sanzionate dall'articolo 517-*quater* (Contraffazione di indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale. Tale ricollocazione appare più coerente con l'attuale sistematica del codice penale. La riformulazione proposta prevede l'inasprimento delle pene detentive e pecuniarie. La novella impedisce che il reato di cui all'articolo 473, primo comma, del codice penale possa ricadere nei casi previsti dall'articolo 131-*bis* del codice penale, come modificato dal decreto legislativo n. 28 del 2015, che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'articolo 4 include le condotte delittuose oggi sanzionate dall'articolo 517-*quater*, secondo comma, del codice penale relativo alla « contraffazione o l'alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ». Anche in questo caso si prevede un inasprimento delle pene detentive e pecuniarie.

L'articolo 5 introduce, nel secondo comma dell'articolo 474-*ter*, l'esclusione dal giudizio di bilanciamento delle circostanze rendendo, così, la circostanza aggravante in esame una circostanza « blindata » per le condotte particolarmente gravi poiché commesse in modo sistematico, ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e di attività organizzate.

L'articolo 6 prevede che il reato di frode contro le industrie e le imprese nazionali sia esteso su tutti i prodotti e aumenta la multa.

L'articolo 7 dispone l'innalzamento delle sanzioni per chi commercia prodotti contraffatti.

L'articolo 8 estende la disciplina, per quanto concerne la condotta, anche all'esportazione e per quanto riguarda l'oggetto su cui la condotta ricade anche ai prodotti non industriali.

Gli articoli 9 e 10 prevedono le circostanze attenuanti e le disposizioni di coordinamento.

L'articolo 11 aumenta la sanzione per chi acquista prodotti contraffatti.

L'articolo 12 modifica la normativa della fallace indicazione, intervenendo sulla pena trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Coordinamento delle attività di contrasto della contraffazione).*

1. Il comma 1 dell'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« *1*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con le seguenti funzioni:

*a)* raccogliere dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno della contraffazione;

*b)* verificare l'efficacia delle normative più recenti sul contrasto della contraffazione;

*c)* elaborare proposte normative per il contrasto della contraffazione e la tutela del *made in Italy*;

*d)* assistere le imprese italiane contro il fenomeno dell'*italian sounding*;

*e)* monitorare le connessioni con la criminalità organizzata e l'indotto economico che essa crea attraverso la contraffazione;

*f)* individuare le inefficienze e le sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 2.

*(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).*

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: « 473 e 474, » è inserita la seguente: « 474-*ter*, »

ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 473 del codice penale).*

1. L'articolo 473 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 473. – *(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, di prodotti industriali, di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)*. – Chiunque, potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione, alterazione, imitazione, usurpazione o evocazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati o indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Soggiace alla pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ».

ART. 4.

*(Modifica dell'articolo 474 del codice penale).*

1. L'articolo 474 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 474. – *(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).* – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato indipendentemente dall'effettiva immissione in consumo, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero con indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari contraffatte o alterate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 150.000.

I delitti previsti dal primo comma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ».

ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 474-*ter *del codice penale).*

1. L'articolo 474-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 474-*ter* – *(Circostanza aggravante).* – Se i delitti puniti dagli articoli 473 e 474 del codice penale sono commessi in modo sistematico, ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 40.000 a euro 200.000.

Per i delitti di cui al primo comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 ».

ART. 6.

*(Modifica dell'articolo 514 del codice penale).*

1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 514 – *(Frodi contro le industrie e le imprese nazionali).* – Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi, denominazioni di origine, indicazioni geografiche contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000.

Se per i marchi e segni distintivi, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 ».

ART. 7.

*(Modifica dell'articolo 515 del codice penale).*

1. L'articolo 515 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 515 – *(Frode nell'esercizio del commercio).* – Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a euro 20.000 ».

ART. 8.

*(Modifica dell'articolo 517 del codice penale).*

1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 517 – *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).* – Chiunque pone

in vendita o mette altrimenti in circolazione, anche nei mercati nazionali e internazionali, opere dell'ingegno o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro ».

ART. 9.

*(Modifica dell'articolo 517-*quinquies *del codice penale).*

1. L'articolo 517-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 517-*quinquies* – *(Circostanza attenuante).* – Le pene previste dall'articolo 517-*ter* sono diminuite dalla metà a due terzi, nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto del delitto di cui al predetto articolo 517-*ter* nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti ».

ART. 10.

*(Disposizioni di coordinamento).*

1. Nei casi di sequestro di prodotti per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-*ter* e 517 del codice penale, nonché di cui all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la polizia giudiziaria può procedere alla catalogazione e quantificazione della merce sequestrata in forma semplificata, fatta salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.

2. In attuazione degli adempimenti di cui al comma 1, la polizia giudiziaria può procedere all'individuazione delle singole categorie di prodotti oggetto del sequestro e alla loro quantificazione a peso o a vo-

lume, comprensivo degli imballaggi. Le operazioni di catalogazione e di quantificazione nei termini indicati dal presente comma sono documentate dalla polizia giudiziaria osservando i criteri dell'articolo 357 del codice di procedura penale.

3. I soggetti nei confronti dei quali si procede possono richiedere la catalogazione puntuale e la quantificazione numerica dei prodotti sottoposti a sequestro con istanza al pubblico ministero, che ne dispone l'esecuzione con decreto motivato, anche avvalendosi di ausiliari di polizia giudiziaria.

4. L'articolo 517-*quater* del codice penale è abrogato.

ART. 11.

*(Modifica all'articolo 712 del codice penale).*

1. Al primo comma dell'articolo 712 del codice penale, le parole: « euro 10 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 ».

ART. 12.

*(Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350).*

1. Il comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« *49-bis*. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Il contravventore è punito ai sensi degli articoli 473 e 474 del codice penale ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

*17PDL0046650*